

**Ordinanza**  
**concernente la tassa per l'utilizzazione**  
**delle strade nazionali**  
**(Ordinanza sul contrassegno stradale, OUSN)**

del 24 agosto 2011 (Stato 1° gennaio 2020)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 16 capoverso 2 e 18 capoverso 1 della legge del 19 marzo 2010<sup>1</sup> sul contrassegno stradale (LUSN),

*ordina:*

**Art. 1**            Oggetto

La presente ordinanza disciplina le modalità di riscossione, mediante il contrassegno, della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali.

**Art. 2**            Acquisto del contrassegno  
(art. 9 LUSN)

<sup>1</sup> Il contrassegno può essere acquistato presso:

- a. i punti di vendita designati dai Cantoni o da organizzazioni da essi incaricate;
- b. gli uffici di servizio dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD);
- c. i punti di vendita all'estero designati da organizzazioni con le quali la Direzione generale delle dogane (DGD) ha concluso un pertinente accordo.

<sup>2</sup> Il contrassegno può essere venduto o messo in circolazione al più presto il 1° dicembre dell'anno precedente.

**Art. 3**            Apposizione del contrassegno  
(art. 7 LUSN)

<sup>1</sup> Il contrassegno dev'essere integro e va incollato direttamente sul veicolo.

<sup>2</sup> Esso deve essere apposto nei seguenti punti:

- a. su veicoli con parabrezza: sul lato interno del parabrezza in un punto ben visibile dall'esterno;
- b. su veicoli senza parabrezza, rimorchi e motoveicoli: su una parte facilmente accessibile e non intercambiabile.

<sup>3</sup> Il contrassegno è considerato annullato ai sensi dell'articolo 7 capoverso 4 LUSN se:

- a. non è stato apposto conformemente ai capoversi 1 o 2;
- b. esso o lo strato adesivo originale è stato alterato; o
- c. non è stato incollato sul veicolo con lo strato adesivo originale.

#### **Art. 4** Rottura del parabrezza

<sup>1</sup> Se il parabrezza sul quale è correttamente incollato un contrassegno valido è danneggiato e deve essere sostituito, occorre apporre un nuovo contrassegno.

<sup>2</sup> La DGD può stipulare un accordo con l'Associazione Svizzera d'Assicurazioni nel quale sono disciplinate la sostituzione e il rimborso del contrassegno in caso di sostituzione del parabrezza.

<sup>3</sup> Se i costi di sostituzione del contrassegno non sono assunti da una compagnia d'assicurazioni, l'ufficio di servizio dell'AFD sostituisce il contrassegno dietro presentazione del vecchio contrassegno e della fattura relativa alla sostituzione del parabrezza.

#### **Art. 5** Conteggio (art. 9 LUSN)

<sup>1</sup> I Cantoni effettuano periodicamente il conteggio con la DGD conformemente alle sue istruzioni.

<sup>2</sup> L'anno contabile va dal 1° dicembre al 30 novembre.

<sup>3</sup> La DGD può eseguire le verifiche necessarie.

#### **Art. 6** Controlli (art. 11 LUSN)

<sup>1</sup> Gli organi di controllo istituiti dall'AFD o dai Cantoni possono fermare i veicoli ed entrarvi al fine di verificare la validità del contrassegno.

<sup>2</sup> In caso di contravvenzione, tali organi di controllo possono chiedere i documenti di legittimazione del conducente per accertarne l'identità.

#### **Art. 7** Contravvenzioni (art. 14 LUSN)

<sup>1</sup> In caso di contravvenzione, la persona assoggettata deve acquistare un contrassegno se per il periodo di tassazione non possiede un contrassegno, ne possiede uno annullato o non lo porta con sé. Immediatamente dopo l'acquisto, il contrassegno deve essere incollato sul veicolo conformemente all'articolo 3.

<sup>2</sup> Se la persona assoggettata porta con sé nel veicolo un contrassegno non annullato, deve incollarlo immediatamente sul veicolo conformemente all'articolo 3.

<sup>3</sup> Se non è stato possibile fermare il veicolo o identificarne il conducente, il detentore del veicolo deve provare all'organo di controllo, entro 30 giorni, che nel frattempo il contrassegno è stato incollato sul veicolo conformemente all'articolo 3.

## **Art. 8<sup>2</sup>**

### **Art. 9** Esecuzione

<sup>1</sup> L'esecuzione della presente ordinanza compete all'AFD e ai Cantoni.

<sup>2</sup> La DGD è l'ente centrale preposto al conteggio e l'organo di sorveglianza.

<sup>3</sup> Essa emana le istruzioni necessarie all'esecuzione della presente ordinanza.

### **Art. 10** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 26 ottobre 1994<sup>3</sup> concernente una tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali è abrogata.

### **Art. 11** Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

...<sup>4</sup>

### **Art. 12** Disposizione transitoria

Ai contrassegni 2011 sono applicabili, fino al 31 gennaio 2012, le disposizioni dell'ordinanza del 26 ottobre 1994<sup>5</sup> sul contrassegno stradale.

### **Art. 13** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2011.

<sup>2</sup> Abrogato dall'all. 3 n. 2 dell'O del 16 gen. 2019 concernente le multe disciplinari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 529).

<sup>3</sup> [RU **1994** 2518, **1995** 4425 all. 1 n. II 13]

<sup>4</sup> Le mod. possono essere consultate alla RU **2011** 4111.

<sup>5</sup> [RU **1994** 2518, **1995** 4425 all. 1 n. II 13]

*Allegato<sup>6</sup>*

<sup>6</sup> Abrogato dall'all. 3 n. 2 dell'O del 16 gen. 2019 concernente le multe disciplinari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 529).